



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 70

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Baldin

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI GIACENTI
SULLE SPIAGGE MARITTIME, LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI
D’ACQUA**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 giugno 2021.

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI GIACENTI
SULLE SPIAGGE MARITTIME, LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI
D’ACQUA**

Relazione:

Il progetto di legge interviene nella materia riguardante i rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua, mediante una integrazione degli articoli 47 e 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 recante “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni, prevedendo la concessione, a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d’iniziativa della Regione, di un contributo per le spese di gestione di tali rifiuti. L’ammontare del contributo dovrà essere determinato dalla Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, ogni anno entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio.

Il provvedimento della Giunta regionale, che è emanato sulla base anche delle istanze presentate dai Comuni interessati dal fenomeno dei rifiuti su spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua, dovrà comunque tenere conto, nel determinare l’ammontare dello stanziamento a favore di ogni soggetto avente titolo, di quattro requisiti:

- 1) la quantità di rifiuti raccolti nell’anno precedente;*
- 2) la lunghezza del litorale;*
- 3) la presenza di foci di fiumi nel territorio comunale;*
- 4) la portata di tali fiumi.*

Si evidenzia che il progetto di legge non comporta alcuna spesa o alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio della Regione, in quanto il contributo trova copertura nel fondo regionale costituito dal gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’articolo 46, comma 3, della citata legge regionale n. 3 del 2000.

Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è stato istituito e disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.”, prevedendo in particolare al comma 27 che: “Il tributo è dovuto alle regioni. Una quota parte del gettito è destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento... La restante quota del gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia... L’impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell’ambito delle destinazioni sopra indicate...”.

Con la citata legge regionale n. 3 del 2000, al Capo IX “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”, articoli da 39 a 49, è stato disciplinato in ambito regionale il tributo previsto dall’articolo 3 della legge n. 549 del 1995.

Tale tributo si qualifica pertanto come “tributo proprio derivato” ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), n. 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42 “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione”, ossia è un tributo istituito e regolato da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, e come tributo “speciale”, in quanto è impiegato, ai sensi

dell'articolo 47, comma 1, della medesima legge regionale, nell'ambito delle destinazioni di cui all'articolo 3, comma 27, della legge n. 549 del 1995.

Si prevede un coordinamento con la disciplina prevista dalla pianificazione regionale in tema di rifiuti, attualmente dettata dalla deliberazione del Consiglio regionale 29 aprile 2015, n. 30 "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali. Decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni e legge regionale n. 3 del 2000 e successive modifiche e integrazioni", in particolare con quanto stabilito dall'articolo 20 "Disposizioni in materia di rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua".

Con le seguenti disposizioni si intende fornire strumenti per concorrere ad una soluzione della problematica dei costi relativi alla raccolta e allo smaltimento, in particolare da parte dei Comuni rivieraschi (come ad esempio Chioggia, Jesolo, Caorle, Cavallino-Treporti, etc. nelle cui spiagge si accumulano i rifiuti portati fino alla foce dei fiumi quali il Piave, il Brenta, l'Adige, etc.) dei rifiuti giacenti sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua, in base ai seguenti due principi:

- 1) un contributo a cadenza fissa e certa, in quanto potrà essere attribuito ogni anno, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio, con apposito provvedimento della Giunta regionale, con controllo in sede consultiva da parte della competente commissione consiliare;
- 2) ripartizione del contributo in base a precisi criteri (quantità di rifiuti raccolti nell'anno precedente, lunghezza del litorale, presenza di foci di fiumi nel territorio comunale e relativa portata) e deliberazione della Giunta regionale che tenga conto delle eventuali istanze presentate dai Comuni aventi titolo, che potranno in tal modo evidenziare e rappresentare particolari esigenze anche derivanti da eccezionali fatti di tipo atmosferico.

Nel dettaglio la proposta di legge risulta la seguente:

- articolo 1: modifica dell'articolo 47 della legge regionale n. 3 del 2000 per introdurre un contributo per le spese di gestione dei rifiuti giacenti sulle spiagge, marittime, lacuali e sulle rive di corsi d'acqua;
- articolo 2: una modifica dell'articolo 48 della legge regionale n. 3 del 2000 per disciplinare i tempi, i criteri, e le modalità per determinare, da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, le modalità di concessione e l'ammontare del contributo;
- articolo 3: norma di neutralità finanziaria.

**MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 21 GENNAIO 2000, N. 3
“NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI” E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI GIACENTI
SULLE SPIAGGE MARITTIME, LACUALI E SULLE RIVE DEI CORSI
D’ACQUA**

**Art. 1 - Modifica dell’articolo 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.**

1. Dopo la lettera m bis) del comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 e successive modificazioni è aggiunta la seguente lettera:
“m ter) contributo per le spese di gestione dei rifiuti giacenti sulle spiagge, marittime, lacuali e sulle rive di corsi d’acqua secondo quanto stabilito dall’articolo 48, comma 1-bis.”.

**Art. 2 - Modifica dell’articolo 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive modificazioni.**

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere, determina annualmente, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale di bilancio, le modalità di concessione e l’ammontare del contributo di cui alla lettera m ter) del comma 2 dell’articolo 47, sulla base anche delle istanze presentate dalle singole Amministrazioni comunali aventi titolo, in armonia con quanto disposto dalla pianificazione regionale in tema di rifiuti, tenendo conto della quantità di rifiuti raccolti nell’anno precedente, della lunghezza del litorale, della presenza di foci di fiumi nel territorio comunale e della relativa portata”.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per il bilancio regionale.

INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni.	3
Art. 2 - Modifica dell'articolo 48 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e successive modificazioni.	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	3